



# **COMUNE DI**

# **FORTE DEI MARMI**

## **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA**

## **SULLA PUBBLICITA' E**

## **DEI DIRITTI SULLE**

## **PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 54 del 03.06.1997  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 99 del 20.11.1998  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 21.06.2004  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 66 del 21.06.2004  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 79 del 26.07.2004  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 19.04.2005  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 95 del 03.12.2009  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 14 del 22.02.2012  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 04.07.2013  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 43 del 26.09.2014

## **INDICE**

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3 - TARIFFE
- ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
- ART. 4BIS - FORME DI PUBBLICITA' CONSENTITE
- ART. 4TER - DIVIETO DI PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE
- ART. 5 - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA
- ART. 6 - SOGGETTO PASSIVO
- ART. 7 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 8 - DICHIARAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 8BIS – VERIFICA AUTORIZZAZIONI
- ART. 9 - PAGAMENTO
- ART. 10 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART. 11 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 12 - RIDUZIONI D'IMPOSTA
- ART. 13 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA
- ART. 14 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 15 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 16 - RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART. 17 - ESENZIONI DAL DIRITTO
- ART. 18 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 19 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI
- ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 21 - NORMA TRANSITORIA
- ART. 22 - NORME FINALI E ABROGAZIONI

### **TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

- ART. 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA
- ART. 2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
- ART. 3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- ART. 4 - PUBBLICITA' VIARIA
- ART. 5 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### **Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, nell'ambito del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e del presente regolamento, ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nell'ambito del proprio territorio.

### **Art. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Ai sensi dell'art.2 del citato decreto, essendo la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in corso inferiore a 10.000 abitanti, il Comune di Forte dei Marmi è classificato nella quinta categoria.

### **Art. 3 – TARIFFE**

1. Le tariffe della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

2. Il Comune di Forte dei Marmi, già sede di Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, per i rilevati flussi turistici desumibili da oggettivi dati di riferimento, quali il rapporto di ricettività che è da 1 a 5 rispetto alla popolazione residente ( il 90% degli alberghi esercita la propria attività solamente durante il periodo estivo ed oltre il 60% delle abitazioni sono di proprietà dei non residenti) in virtù dell'art. 3, comma 6, del decreto menzionato, durante il periodo estivo ( 1°giugno - 30 settembre) applica una maggiorazione del 50% alle tariffe riguardanti la pubblicità ordinaria che abbia durata non superiore a tre mesi, nonché alle tariffe per le pubbliche affissioni limitatamente a quelle di carattere commerciale.

### **Art. 4 – CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

1. Si definisce "insegna d'esercizio" la scritta in caratteri alfa numerici completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna se luminosa deve essere illuminata soltanto con luce indiretta.

2. Si definisce "Targa murale" l'elemento bidimensionale idoneo ad essere collocato sulle pareti esterne della sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze, avente le dimensioni massime di cm 50x25, recante la scritta in caratteri alfanumerici, eventualmente completata dal simbolo o dal marchio relativo all'attività cui il messaggio pubblicitario si riferisce.

3. Si definisce "Preinsegna" la scritta in caratteri alfabetici, completata da freccia di orientamento ed eventuale simbolo previsto dal D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri e per le sole aziende ubicate nell'ambito territoriale del Comune. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

4. Si definisce "Locandina" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, normalmente utilizzabile all'interno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, ancorché visibile dall'esterno. La locandina, se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

5. Nei successivi articoli le targhe murali, le preinsegne e le locandine sono indicati per brevità con il termine "altri mezzi pubblicitari".

### **Art. 4 bis – FORME DI PUBBLICITA' CONSENTITE**

1. Nell'ambito del territorio comunale sono consentite le seguenti forme di pubblicità: insegne, targhe murali, preinsegne e locandine. Altre forme pubblicitarie saranno consentite, previa valutazione della Giunta Comunale, e comunque a seguito del rilascio degli opportuni

pareri degli Uffici competenti, per promuovere attività di pubblico interesse da enti locali o istituzioni ed associazioni culturali, sportive, religiose, comunque senza fine di lucro ed eccezionalmente da parte di privati, purché l'attività promossa non abbia diretta rilevanza economica, fatto salvo manifestazioni circensi.

La deroga è estensibile ai privati allorché promuovano temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni attività che rivestano pubblico interesse.

1 bis. Nei cantieri edili è consentita la collocazione, previa istanza da presentare all'Azienda Multiservizi Forte dei Marmi S.r.l. e pagamento della relativa imposta, di cartelli monofacciali delle dimensioni massime di cm. 100x70, pubblicizzanti la vendita degli immobili in costruzione e/o attività inerenti al cantiere stesso. Tali cartelli, realizzati in forex o materiale simile, dovranno essere posizionati sulla recinzione o all'interno del cantiere stesso, senza l'utilizzo di strutture di sostegno.

Sugli edifici in vendita (dopo la chiusura del cantiere edile) o in locazione è consentita previa autorizzazione comunale e pagamento della relativa imposta, l'apposizione di n. 1 cartello monofacciale delle dimensioni massime di cm. 20 x 30, realizzato in forex o materiale simile, senza utilizzo di strutture di sostegno.

Qualora la vendita o la locazione avvenga tramite un'agenzia immobiliare le dimensioni massime del cartello saranno cm. 100x70.

1 ter. E' consentita, previa valutazione della Giunta Municipale e comunque dopo aver acquisito i necessari pareri dei vari uffici competenti, l'installazione di banner pubblicitari temporanei in pvc microforato "rete mesh" o equivalenti antivento, per pubblicizzare manifestazioni ed eventi di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune o con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate dalla Giunta Municipale, da installare sui pali della pubblica illuminazione.

Detti banner dovranno avere dimensioni adeguate a quelle del palo dove verranno installati e dovrà essere presentata, dal richiedente, apposita dichiarazione di conformità redatta dall'installatore.

2. Le insegne se luminose devono essere illuminate soltanto con luce indiretta, non intermittente. I collegamenti elettrici ed i dispositivi accessori non dovranno risultare visibili ed essere a norma di legge.

La collocazione delle insegne può essere sia parallelamente sia ortogonalmente al senso di marcia dei veicoli o del fronte dell'edificio al quale sono apposte e comunque ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. Non sono ammesse insegne collocate su coperture.

Le insegne, come le targhe murali, sono da installare nell'ambito dell'esercizio cui si riferiscono o su fronte dell'opera, eccezionalmente sul passo di accesso, nel punto più prossimo all'esercizio stesso, qualora l'attività si trovi in un interno intercluso.

3. Le forme e le dimensioni delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari dovranno essere compatibili con il principio fondamentale della salvaguardia ambientale, come previsto dal Regolamento Edilizio e, in carenza di questo, ogni giudizio di opportunità viene riservato alla Polizia Municipale ed all'ufficio urbanistica: comunque le insegne non devono aggettare su suolo pubblico o di uso pubblico per oltre 20 cm. Le insegne dovranno essere collocate sopra gli architravi delle porte e delle finestre e non superare in larghezza le loro dimensioni. Le scritte dovranno essere limitate al nome dell'esercizio ed al tipo di attività.

4. L'installazione dell'impianto avverrà a cura e spese dell'interessato secondo le modalità previste dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

5. Fanno carico al richiedente, che risponderà degli eventuali danni provocati dagli impianti alle persone, alle cose ed agli animali, le spese assicurative e di manutenzione, nonché la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta, e l'imposta sulla pubblicità.

6. Secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, si determina una percentuale massima delle superfici utilizzabili rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale nella misura del 5%.

7. Le preinsegne, qualora previste, non dovranno determinare interferenza con i segnali utili alla guida. Questi ultimi, in ogni caso prevederanno esclusivamente l'indicazione di: "Comune", "mare", "centro", "chiesa", "farmacia", "palasport", "servizi igienici", "pubblica assistenza", "apt", "polizia di stato", "carabinieri", "polizia municipale", "ufficio marittimo", "teatro", "stadio", "autostrade", "ospedale", "taxi e mezzi servizio pubblico", "poste", "ambulatori medici", "telefono pubblico", "alberghi", "cimitero", "Guardia di Finanza", "ferrovia", "aeroporto".

8. L'esercizio delle forme pubblicitarie (preinsegne) previste nel comma precedente, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

a) i punti di segnaletica pubblicitaria sono fissati, dalla Giunta Municipale, su parere del Comando della Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Lavori Pubblici. Quest'ultimo indicherà anche i materiali e la tipologia della posa in opera. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, le distanze di detti punti dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali, dalle intersezioni viarie e dai punti di raccordo tra i rettilinei e le curve, non devono essere inferiori a mt. 8,00;

b) i pali di sostegno sono installati a cura del Comune che ne resta proprietario;

c) i richiedenti potranno apporre le preinsegne dietro corresponsione di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Municipale;

d) è dovuta l'imposta sulla pubblicità allorché ne ricorrano i presupposti.

9. Nel periodo dal 15 dicembre al 7 gennaio, per le sole attività della ristorazione o dello spettacolo, previa motivata richiesta, il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee per forme pubblicitarie diverse da quelle ordinariamente consentite, con l'esclusione del volantinaggio, della diffusione sonora e degli striscioni.

9bis. Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per lavori cantieristici, soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, da installare in concomitanza ai lavori, purchè sempre riferite agli esercizi situati nei pressi dei cantieri.

L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 90 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dei lavori a seguito di parere del collegio di esperti in materia paesaggistica/ambientale.

10. In deroga alle distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, l'installazione delle insegne e di altri mezzi pubblicitari, diversi dalle preinsegne, è subordinata al parere tecnico preventivo della Polizia Municipale.

#### **Art. 4 ter – DIVIETO DI PARTICOLARI FORME PUBBLICITARIE**

1. E' vietata la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e degli altri tipi di veicoli. E' vietata altresì la consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci.

Non è consentito effettuare, in tutto il territorio comunale, la pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati. E' consentita la segnalazione dello smarrimento di animali. E' vietato altresì, su tutto il territorio comunale, il lancio di volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.

La distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali privati ed attività commerciali.

### **Art. 5 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista dal presente decreto.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 6 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità tenuto al pagamento in via principale è colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **Art. 7 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato; le frazioni di esso, oltre il primo metro quadrato, si arrotondano a mezzo metro quadrato: non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

### **Art. 8 – DICHIARAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. I soggetti interessati ad esercitare la pubblicità nelle forme consentite dall'art. 4 bis del presente regolamento devono farne richiesta al Sindaco con apposita dichiarazione, valevole anche ai fini tributari, su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi e dovranno indicare, nella medesima, le generalità e la residenza dell'interessato, il codice fiscale, la descrizione, le dimensioni del materiale pubblicitario, la località di esposizione o di svolgimento, l'esatta posizione in rapporto alla lunghezza ed all'altezza degli spazi pubblici e privati adiacenti, gli estremi della concessione edilizia e del suolo pubblico ove prescritte, il nulla osta del proprietario dell'immobile su cui verrà installato il mezzo pubblicitario nonché del possessore dello stesso se trattasi di pubblicità illuminata che potrebbe causargli molestia e, comunque, quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
2. L'Ufficio Tributi, una volta ottenuta la documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, autorizza, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la posa in opera delle insegne ed altri mezzi pubblicitari, previo parere del Comando Polizia Municipale, dell'Ufficio Urbanistica conformemente a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui la pubblicità venga effettuata su beni di proprietà comunale o su beni appartenenti al demanio comunale dovrà essere richiesta la relativa concessione di suolo pubblico.
4. Per variazione si intende la sostituzione del mezzo pubblicitario preesistente con altro avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. In tal caso valgono le modalità prescritte dal comma 1 del presente articolo. E' fatto obbligo di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. Per sostituzione si intende la modifica delle insegne ed altri mezzi pubblicitari nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili. In tal caso il rilascio dell'autorizzazione per la sostituzione è soggetto al nulla osta dell'Ufficio

Urbanistica previa comunicazione su apposito stampato predisposto dall'Ufficio stesso. La richiesta si intende tacitamente accolta trascorsi giorni trenta dalla data di presentazione.

6. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ai cui agli artt. 12, 13 e 14 commi 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 8 bis – VERIFICA AUTORIZZAZIONI**

1. Sono considerate autorizzate le insegne che sono state installate prima dell'anno 2004, previa autocertificazione da parte del proprietario dell'impianto pubblicitario, che attesti l'effettiva data dell'installazione dell'impianto, con presentazione di eventuale documentazione in possesso.

A seguito della verifica, da parte dell'Ufficio Pubblicità, della documentazione prodotta, verrà rilasciata ex-novo l'apposita autorizzazione all'installazione dell'impianto pubblicitario. Per le insegne installate dopo l'anno 2004 valgono le norme e procedure vigenti.

#### **Art. 9 – PAGAMENTO**

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del citato Decreto Legislativo, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune con arrotondamento a € 0,50 (mille lire) per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 (lire cinquecento) o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'awenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione, utilizzando apposito modello di versamento messo a disposizione dell'Ufficio con le caratteristiche determinate dal Decreto del Ministero delle Finanze. 3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,27 (lire tre milioni).

4. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752 comma 4 del Codice Civile.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti del Comune (pali per la apposizione delle preinsegne) od installati su beni appartenenti al demanio comunale, l'applicazione della imposta sulla pubblicità non esclude quello del diritto di apposizione, della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

### **Art. 10 – RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. L'ufficio entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata procede a rettifica o ad accertamento, notificando al contribuente anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

### **Art. 11 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Trovandosi nella condizione di gestione diretta, la Giunta Municipale designa il funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

### **Art. 12 – RIDUZIONI D'IMPOSTA**

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, religiose, sportive con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

### **Art. 13 – ESENZIONI DALL'IMPOSTA**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata sulle facciate esterne e sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni di servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 3 del decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
  - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - h) le insegne, le targhe e simili esposte per l'individuazione delle sedi dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;



i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### **Art. 14 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni nel Comune di Forte dei Marmi è obbligatorio a norma del 2° comma dell'art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 essendo la popolazione residente superiore a 3.000 abitanti e viene gestito in forma diretta.

2. A tal fine è predisposto il piano generale dei pubblici impianti che si allega al presente regolamento di cui forma parte integrante, in numero adeguato alle esigenze di informazione pubblica e privata e superiore al minimo previsto dall'art.8, comma 3°, del citato Decreto Legislativo.

3. La ripartizione degli impianti viene effettuata nelle seguenti percentuali:

- 20% da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- 70% da destinare alle affissioni di natura commerciale;
- 10% da attribuirsi a soggetti privati.

4. La diversa destinazione degli impianti sarà individuata con la dicitura riportata a margine degli stessi (commerciale -sociale -privato).

5. L'Ufficio Tributi avrà cura di provvedere alla sostituzione degli impianti destinati alle affissioni di natura commerciale. L'Ufficio Tecnico provvederà agli impianti destinati alla comunicazione sociale, istituzionale e promozionale.

5. E' consentito effettuare campagne pubblicitarie su impianti installati a spese e a cura del Comune previo pagamento, in aggiunta all'imposta, di un canone d'uso mensile o annuale, diversificato rispetto ai tempi di utilizzo ed alla zona di collocazione;

La qualità del messaggio (marchio, prodotto, servizio, ecc.) dovrà ottenere il previo parere della commissione degli esperti in sede urbanistica;

La Giunta Comunale è delegata a prevedere il numero, la qualità, la dimensione e la collocazione degli impianti ed a fissare il canone di utilizzo mensile ed annuale, secondo gli indirizzi di cui al punto primo del presente comma, ed a sottoporre la soluzione al Consiglio Comunale per la successiva approvazione.

#### **Art. 15 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto, comprensivo dell'importo sulla pubblicità nella misura tariffaria deliberata nei limiti previsti dall' art. 19 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successivi aggiornamenti.

2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all' art. 10, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

3. Eccezionalmente per le urgenze eseguite in orari di non chiusura del servizio ' postale e relative ad affissioni aventi carattere non commerciale il pagamento potrà avvenire in forma indiretta.

#### **Art. 16 – RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi nei quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.17;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia fini di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,

filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

#### **Art. 17 – ESENZIONI DAL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **Art. 18 – MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, l'ufficio deve mettere a disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'ufficio deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui al comma 3 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'ufficio è tenuto al rimborso delle somme entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. L'ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 (lire cinquantamila) per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi assegnati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il cronologico delle commissioni.

#### **Art. 19 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI**

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica oltre il pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare

dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'awiso di accertamento.

4. Sulla somma dovuta per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 20 – SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'Ufficio è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 (lire duecentomila) a € 1.032,91 (lire duemilioni) con notificazione agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. L'Ufficio dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione si provvede autonomamente addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. L'Ufficio può effettuare, indipendentemente alla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, la immediata copertura della pubblicità abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi: nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. Il Comando della Polizia Municipale è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche, mantenendo i necessari contatti con l'Ufficio Tributi, per quanto previsto nei commi precedenti, nonché nell'art. 19 del presente regolamento e con l'Ufficio Urbanistica, per quanto di rispettiva competenza.

6. L'installazione delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, in carenza di autorizzazione, ovvero, in modo non conforme a quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, è sanzionata nei termini di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo decreto.

7. All'accertamento delle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo è competente l'Ufficio Tributi; all'accertamento delle violazioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è competente il Comando della Polizia Municipale, nonché ogni altro organo indicato nell'art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

### **Art. 21 – NORMA TRANSITORIA**

1. In vista di una nuova regolamentazione sulla materia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari esistenti alla data del 3 Giugno 1997 e per le quali sia stata regolarmente versata l'imposta sulla pubblicità, anche se difformi alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale approvato con atto del Consiglio Comunale n. 54 in data 3 giugno 1997, esecutivo, e sempre che non arrechino rischi alla circolazione stradale e pedonale, o danno all'ambiente, potranno essere mantenuti in funzione, comunque per un periodo non eccedente il 31 Dicembre 1999.

### **Art. 22 – NORME FINALI E ABROGAZIONI**

1. Gli effetti del presente regolamento hanno immediata efficacia.  
2. E' abrogato il Regolamento dell'imposta sulla pubblicità già approvato con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 21.04.1994 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale "n. 122 del 6.12.1994;

## **TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **Art. 1 – PUBBLICITA' ORDINARIA**

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € 8,26 (lire sedicimila).  
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma precedente che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.  
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità di cui al comma 1.  
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,50 e mq 8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del cinquanta per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,50 la maggiorazione è del cento per cento.

### **Art. 2 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI**

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 1, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.1, comma 4.  
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.  
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'Impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

La tariffa per il Comune di Forte dei Marmi è la seguente:

- a) per autoveicoli con portata superiore a Kg.3.000 .....€ 76,36 (Lit. 144.000)
- b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg.3.000 .....€ 49,57(Lit. 96.000)
- c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie..€ 24,78(Lit. 48.000)

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui ai commi 3 e 4 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia superiore a mezzo metro quadrato.

### **Art. 3 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di € 33,05 (Lit.64.000).

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'Imposta In misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione in base alla tariffa di € 2,06 (Lit. 4.000).

5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

### **Art. 4 – PUBBLICITA' VIARIA**

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione è pari a quella prevista dall'art. 1 comma 2.

2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marine limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita nella misura di € 49,57 (Lit. 96.000).

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.

3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa di imposta dovuta per punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di € 6,19 (Lit. 12.000).

### **Art. 5 – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni ..... € 1,03 (Lit. 2.000)
- per ogni periodo successivo di 15 giorni ..... € 0,30 (Lit. 600)

3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%, per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del Regolamento della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

6. Sono abrogate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni già approvati con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 21.04.1994 e successivamente modificato con atto del Consiglio Comunale n. 123 del 6.12.1994.